

2. *Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento — Esclusione (Artt. 226 CE e 230 CE) (v. punto 29)*

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 24 agosto 2010, causa T-386/09, Grúas Abril Asistencia/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della lettera della Commissione 7 agosto 2009, con la quale la ricorrente veniva informata che i fatti per i quali aveva presentato denuncia presso di essa non consentivano di concludere nel senso di una violazione degli artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE e che pertanto non sarebbe stato dato alcun seguito alla sua denuncia.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Grúas Abril Asistencia, SL è condannata alle spese.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 22 giugno 2011 –
Vino / Poste Italiane**

(causa C-161/11)

«Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, del regolamento di procedura — Politica sociale — Contratti di lavoro a tempo determinato — Settore pubblico — Primo o unico contratto — Deroga all'obbligo di indicare le ragioni obiettive — Principio di non discriminazione — Mancanza di collegamento con il diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte»

Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questione sollevata nell'ambito di una controversia relativa al diritto nazionale e non al diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte (Art. 267 TFUE) (v. punti 35-41)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunale di Trani – Interpretazione dei principi generali di uguaglianza e di non discriminazione dell'Unione, nonché degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali – Ambito d'applicazione di detti principi – Compatibilità di una normativa interna che rende legittima, nell'ordinamento giuridico nazionale, una clausola che non specifica la causa di un'assunzione a tempo determinato per lavoratori della società SpA Poste Italiane.

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere la prima questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani con decisione 7 febbraio 2011.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 28 giugno 2011 –
Verein Deutsche Sprache / Consiglio**

(causa C-93/11 P)

«Impugnazione — Contenuto del sito Internet della Presidenza del Consiglio — Omissione da parte del Consiglio di garantire l'esistenza dell'intero contenuto del sito in lingua tedesca — Ricorso per carenza — Presa di posizione — Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Tutela giurisdizionale effettiva — Impugnazione manifestamente infondata»